

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/38 DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda il massimale degli anticipi per il sostegno a favore degli investimenti e dell'innovazione nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 54, lettere b) e f),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19, paragrafo 2 e l'articolo 20 *quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (²) contengono disposizioni relative alla gestione finanziaria del sostegno a favore degli investimenti e dell'innovazione nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo. Le disposizioni fissano al 50 % il massimale dell'anticipo di pagamento per gli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015 per quanto riguarda le misure d'investimento e per gli esercizi finanziari 2014 e 2015 per quanto riguarda le misure a favore dell'innovazione. L'aumento temporaneo rispetto al massimale normale del 20 % dovrebbe continuare ad applicarsi nel 2016 per agevolare l'attuazione di tali misure alla luce della difficile situazione finanziaria che perdura tuttora in molti Stati membri.
- (2) Il regolamento (CE) n. 555/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (3) Per garantire la continuità delle condizioni previste per le misure a favore dell'investimento e dell'innovazione per quanto riguarda gli anticipi e per escludere qualsiasi discriminazione tra i beneficiari, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 19, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo dell'anticipo è limitato al 20 % dell'aiuto pubblico all'investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell'importo anticipato. Tuttavia,

¹) GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

²) Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GUL 170 del 30.6.2008, pag. 1).

